



COMUNE DI BAGNARIA
N. 82 del Registro delle Pubblicazioni
pubblicato all'Albo Pretoria
dal 09/03/15 al 02/04/15
IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI BAGNARIA
Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 Reg. Del.

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2015 – 2016 - 2017 DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI.**

L'anno duemilaQUINDICI addì UNDICI del mese di MARZO ore 11,00 nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		Presenti / Assenti
Sindaco:	FRANZA MATTIA	SI
Assessore:	TAMBORNINI DINO	SI
Assessore:	STEFANETTI MARCO	SI

Partecipa il Segretario comunale Sig.ra Nosotti D.ssa Elisabeth

Il Sig. Franza Mattia, Sindaco pro-tempore, assunta la presidenza, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2015 – 2016 - 2017 DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 39 - comma 1 - della legge n. 449/1997 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- che l'art. 6 del D.Lgs 165/2001, nonché gli artt. 89 e 91 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 il quale, all'art. 91, detta disposizioni in materia di assunzioni e di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed al successivo art. 92, 1° comma, dispone testualmente: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti";

VISTA la Legge 24.12.2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005) e in particolare l'art.1, comma 557, il quale stabilisce testualmente "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.";

VISTA la Legge 27.12.2006, n° 296 (legge finanziaria 2007) ed a tal fine, in particolare, il comma 562 dell'articolo unico, che recita testualmente "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558", così come modificato dal comma 11 dell'art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44;

RICHIAMATO il comma 424 della Legge di Stabilità 2015 (L. 23.12.2014, n. 190) che si riporta:
"Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di

entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità . Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”;

VERIFICATO che dopo le modifiche del d.l. 90/2014 all'art. 9 comma 28, del D.L. n. 78/2010, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con Delibera n. 2/2015, ha chiarito che: *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;*

RICHIAMATO quanto disposto in sede di conversione del decreto-legge n. 90/2014, con l'inserimento del comma 5-quater all'articolo 3, che recita: *“fermi restando i vincoli generali sulla spesa per il personale, gli enti indicati al comma 5 (i.e. regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno), la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015”;*

VISTI il comma 79 e 121 dell'articolo 3 della la Legge 24 dicembre 2007, n°244 (legge finanziaria 2008), i quali disciplinano in materia di assunzioni presso gli enti locali, prevedendo specifiche disposizioni per il rispetto dei limiti di spesa, facendo salva la possibilità di avvalersi, comunque, di personale di altre amministrazioni anche per esigenze temporanee;

VISTO l'art. 36 del Decreto Lgs. n°165/2001, come modificato dal D.L. n°4/2006, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n°80/2006, dal precitato comma 79, art. 3 della stessa legge n°244/2007, e, da ultimo, dal l'art.49 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assunzioni a tempo determinato e per esigenze temporanee ed eccezionali da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Legge 22 dicembre 2008, n°203 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato " (legge finanziaria 2009);

CONSIDERATO che, attualmente, alla luce delle predette disposizioni delle leggi finanziarie sopracitate, per i piccoli Comuni, non soggetti al patto di stabilità, per le assunzioni anche ai fini della sostituzione di personale, continuano a trovare applicazione, in via generale, le disposizioni di cui al comma 562 legge n°296/2007: *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55”*, comma così modificato dall’art. 3, comma 120, della legge n. 244 del 2007, poi dall’art. 14, comma 10, della legge n. 122 del 2010, poi dall’art. 4-ter, comma 11, della legge n. 44 del 2012;

PRESO ATTO che dall'analisi scaturente dalla ricognizione annuale della dotazione organica, come effettuata e risultante dalla deliberazione G.C. n. 12 in data odierna, non sussiste personale in esubero, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 165/01 (come modificato dall'art. 16 l. 183/2011) ;

VISTO il CCNL sottoscritto in data 31.03.1999 relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni - Autonomie Locali;

VISTO il CCNL sottoscritto in data 1.04.1999 relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 e nel CCNL successivo del 14 settembre 2000 e del CCNL sottoscritto in data 05.10.2001 biennio economico 2000/2001;

VISTI i successivi vigenti CCNL del comparto non Dirigenti Regioni e Autonomie Locali;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Lgs. 30.03.2001, n°165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO:

- che l'ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. lg.vo n. 267/2000 e succ. m. i.;
- che l'Ente risulta aver rispettato i limiti fino ad oggi prescritti dalla normativa vigente di tempo in tempo per la spesa del personale;
- che quindi risultano rispettati i principi in materia di spesa di personale;

VISTO quanto disposto dall'art. 35 e 36 del D. Lg.vo n. 165/2001 in merito al reclutamento del personale e all'utilizzo del lavoro flessibile;

ATTESO che:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 34 bis D. L.vo n. 165/2001 e s.m. prima di avviare eventuali procedure di assunzione di personale occorre provvedere alle comunicazioni previste per la gestione del personale in disponibilità ed in tal caso, per espressa previsione dell'art. 30 comma 2 bis D.Lg.vo n. 165/2001, sarebbe opportuno fissare preventivamente i criteri di scelta del personale interessato al passaggio diretto da altre amministrazioni;

CONSIDERATO che, alla luce della vigente oggettiva situazione del Comune di Bagnaria, non risulta necessario predisporre il programma triennale del fabbisogno di personale, non occorrendo prevedere nuovi posti da ricoprire né essendo previste cessazioni per quanto concerne il personale attualmente in servizio nel triennio 2015/2017;

PRECISATO che in corso d'anno, qualora se ne presentasse la necessità, ad oggi imprevedibile, sarebbe comunque possibile variare il presente programma di assunzioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

DATO ATTO CHE, in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente, nonché dell'esiguo numero di dipendenti, si presume che non sia possibile ridurre la spesa di personale, ma che saranno posti in essere tutti gli accorgimenti atti a contenere la spesa suddetta nei limiti prescritti;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 4/12/2010 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 11/03/2015 con la quale si è provveduto alla ricognizione personale dipendente ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge n. 183;

DATO ATTO che il Comune di Bagnaria ha una popolazione inferiore a 1000 abitanti e pertanto non è sottoposto alle regole del patto di stabilità;

DATO ATTO, per quanto ancora necessario per l'anno in corso, che il rapporto di incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente è inferiore al 50% e la spesa risulta inferiore a quella del 2008;

DATO ATTO che della presente saranno informate le rappresentanze sindacali, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L.;

VISTI:

- l'art. 45 del D. Lg.vo n. 504/92 e succ. m.;
- il D. Lg.vo n. 165/2001 e s.m.i

- il D. Lg.vo n. 150/09,
- la legge 127/97 ed il D. Lg.vo n. 267/2000;
- l'art. 39 della legge 449/97, l'art. 29 della L. 448/2001,
- la legge 296 del 27.12.2006 ed in specifico i commi 557,
- la legge 244 del 24.12.07(finanziaria 2008) la legge finanziaria 2009 e 2010, 267/2000;
- lo statuto comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi art. 49 comma 1 del T.U.E.L.;

CON voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

DI DARE ATTO che, se ed in quanto ancora vigenti, l'Ente si trova nel pieno rispetto dei vincoli di cui all'art. 1, comma 562, della legge 27.12.2006 n. 296 e all'art.76 c.7 D.L.112/2008 e s.m.i, e che relativamente al triennio 2015 -2016-2017, non procederà ad assunzioni di nuovo personale, fatte salve nuove, al momento impreviste ed imprevedibili esigenze dovute al trasferimento a carico del Comune di nuove e diverse funzioni che richiedano un consistente nuovo impegno lavorativo non attuabile con il solo personale attualmente in organico, o alla cessazione del personale attualmente in servizio.

DI DARE ATTO che, in tal caso, si procederà a modificare la presente ai sensi delle disposizioni normative in materia;

DI DARE ATTO che il Comune di Bagnaria non è soggetto al patto di stabilità;

DI DISPORRE l'invio di copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti, per il parere di competenza ai sensi dell'art.19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n° 448;

Di dichiarare, con successiva unanime votazione, il presente atto, urgente ed immediatamente esecutivo, ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L.

COMUNE DI BAGNARIA
(PROVINCIA DI PAVIA)

OGGETTO: Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49, comma 1.
Parere degli uffici responsabili dei servizi interessati sulla proposta di deliberazione
da sottoporre alla GIUNTA COMUNALE avente per oggetto:

*PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2015 – 2016 - 2017 DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI.*

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Moglia Mauro – Responsabile del Servizio Affari del Personale;

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Sotto la propria responsabilità;

FORMULA PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ex art.147/bis sulla proposta di deliberazione.

BAGNARIA, lì 11.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI DEL PERSONALE

Moglia Mauro



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Mattia Franza

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Elisabeth Nosotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 82 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del Servizio, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 19 MAR, 2015 all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 19 MAR, 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Elisabeth Nosotti

La presente deliberazione è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 19 MAR, 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Elisabeth Nosotti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

☐ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2001 n. 267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Elisabeth Nosotti